

Bari, 31/07/2020
Prot.n. 17/SUSWATER

Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di esperti cui attingere per l'affidamento dell'incarico di componenti della Commissione giudicatrice da attivare nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi per la realizzazione del Progetto "A common cross-border strategy for the prevention of seawater intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems" con acronimo "SUSWATER" ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'avviso pubblico prot. n. 03 del 06/07/2020, prorogato con determinazione del RUP n. 05 del 20 luglio 2020, ulteriormente prorogato con la determinazione del RUP n. 07 del 31 luglio 2020 è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di esperti qualificati quali componenti delle Commissioni Giudicatrici degli appalti, in modo non vincolante per l'Unione Regionale delle Province Pugliesi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La commissione dovrà essere costituita da n.2 commissari, oltre il Presidente, in possesso di professionalità specifica consistente in elevata esperienza nel settore specifico dei servizi di assistenza/supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi progettuali;

Si precisa:

- che l'art. 77, co. 1 del Dlgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- l'art. 77, co. 3 del Dlgs. 50/2016 dispone, inoltre, che i commissari siano scelti in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- che ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Con questa procedura si intende costituire un elenco di esperti da cui attingere per l'individuazione di componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si precisa che la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa una eventuale nomina. L'Unione si riserva di individuare, di volta in volta, i componenti delle Commissioni attraverso il sorteggio-



Art. 2 - Elenco degli esperti

Per la presentazione della candidatura gli interessati dovranno presentare richiesta entro il termine di scadenza fissato per la presente manifestazione. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. I candidati saranno individuati tra coloro che saranno ritenuti idonei attraverso un sorteggio pubblico ovvero attraverso la valutazione dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati.

Art. 3 – Destinatari

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco:

- Possesso di Laurea Magistrale o Laura del vecchio ordinamento in Ingegneria, Giurisprudenza, Architettura, Economia e Commercio, Scienze Politiche o in lauree equipollenti;

Saranno considerati titoli preferenziali:

- l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento e/o commissario di gara;
- l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4 – Condizioni di iscrizione

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di



terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Non possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 5 - Condizioni di incompatibilità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell'Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Si tratta in particolare di:

- a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;



- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'UPI Puglia;
- d) se dipendente di una pubblica amministrazione deve produrre l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o produrre specifica autorizzazione per chi, pur non essendo assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Art. 6 – Documentazione da presentare

I candidati devono presentare:

- domanda regolarmente sottoscritta, con allegata copia di valido documento di identità;
- curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell'incarico da eseguire;

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande.

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice e in lingua italiana, utilizzando il facsimile allegato (ALLEGATO 1) al presente avviso ed essere corredate dagli ulteriori documenti di cui al precedente punto.

La domanda con i documenti allegati dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo upipuglia@pecpro.it e recare nell'oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse per la formazione della Commissione giudicatrice da attivare nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi per la realizzazione del Progetto "A common cross-border strategy for the prevention of seawater intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems" con acronimo "SUSWATER" entro le ore 12.00 del giorno 06 Agosto 2020.

8 - Verifica delle candidature

Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.

Art. 10 - Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso l'UPI Puglia o in videoconferenza con piattaforme dedicate, le cui credenziali saranno comunicate con congruo anticipo;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

Art. 11 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'UPI Puglia, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;



- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- d) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- e) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- f) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- g) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- h) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- i) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- j) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- k) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati.

Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'UPI Puglia si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Art. 12 - Rinuncia all'incarico

L'esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni previste dall'Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Art. 13 - Durata, Compenso e Natura dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. Il compenso riconosciuto ai commissari di gara

verrà determinato dal RUP. La spesa complessiva per il compenso della commissione non potrà in ogni caso superare la misura dello 0,5 calcolato sull'importo a base di gara.

Art. 14 - Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'UPI Puglia venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) registrare i dati relativi agli esperti; b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; d) inviare comunicazioni agli interessati.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento.

Responsabile del Procedimento è dott. Roberto Serra, telefono: 0805412320 e-mail: segreteria@upipuglia.it pec: upipuglia@pecpro.it .

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Roberto Serra

